



ISTITUTO COMPRESIVO
Vitrioli – Principe di Piemonte
Via Possidonea, 19 – 89125 Reggio Calabria (RC)

Tel. 0965.891530 / 21994 / 1970821
e-mail: rcic87300e@istruzione.it
PEC: rcic87300e@pec.istruzione.it
www.vitriolioprincipiepiemonte.edu.it
C.M.: RCIC87300E – C.F.: 92081440809 – C.U.: UFCETB

VADEMECUM ESAMI DI STATO PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A. S. 2022/2023

Approvato con delibera del Collegio dei Docenti n. 67 del 17.05.2023

INDICE

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO	3
REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ESAME	4
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO	4
PROVE D'ESAME.....	4
MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE	6
ESAME DI STATO PER I CANDIDATI PRIVATISTI.....	7
PROVE STANDARDIZZATE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	7
CANDIDATI ASSENTI E SESSIONI SUPPLETIVE	7
COMMISSIONE	7
DELIBERA COLLEGIALE SUI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ESAME	7
PROVE D'ESAME.....	8
Italiano.....	8
Matematica	8
Lingue straniere.....	9
Colloquio	9
MODALITÀ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO D'ESAME.....	9
Valutazione	9
TABELLA DESCRITTORI DEL COLLOQUIO ORALE	11
ATTRIBUZIONE VOTO FINALE.....	12
CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA LODE.....	13
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	13
NOTA ESPLICATIVA DELLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL CICLO DI STUDI	15
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA FAMIGLIA	15

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

La sotto elencata normativa costituisce il nuovo contesto di riferimento in materia di valutazione, certificazione delle competenze ed esami di stato del primo ciclo di istruzione:

1. LEGGE 13 LUGLIO, n. 107/2015: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
2. DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, n. 62: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. D.M. 3 OTTOBRE 2017, n. 741: Regolamenta l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
4. D.M. 3 OTTOBRE 2017, n. 742: Regolamenta le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.
5. CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, n. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
6. NOTA MIUR n. 4537 del 16 marzo 2018.
7. NOTA MIUR 9 GENNAIO 2018, n. 312: Modelli di certificazione delle competenze per il primo ciclo – D.M. 742/2017. Trasmissione "Linee guida" e indicazioni operative.
8. NOTA MIUR prot. 7885/2018 avente come oggetto oggetto "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti."
9. NOTA MIUR prot. 5772/2019 avente ad oggetto "Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze. Anno scolastico 2018/2019."
10. NOTA MIM. n. 4155 del 07.02.2023 "Esami di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nota informativa"

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, di svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di rilascio della Certificazione delle competenze, modifiche che hanno effetto già a partire dall'anno scolastico 2017/18.

Con il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, in particolare, sono stati disciplinati in modo organico l'esame di Stato del primo ciclo e le operazioni ad esso connesse.

Con la nota 4155 del 07/02/2023 sono state fornite informazioni sintetiche circa lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, richiamando, nei suoi caratteri generali, il quadro normativo previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 741 e n. 742 del 3 ottobre 2017.

Nel 2022/2023 l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione tornerà a essere configurato secondo le citate disposizioni normative, per come di seguito riportato.

REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ESAME

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

1. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi anche inferiore a sei decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.

2. Il voto espresso nella deliberazione di cui al precedente comma, dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato trascritto a verbale.
3. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini più avanti specificati.
4. Il Consiglio di classe, fatti salvi i casi descritti nelle LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI, DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI – IV.3 "Validità dell'anno scolastico" e, dunque, verificato che il candidato non rientri nei casi in esso citati che escludono l'ammissione all'Esame di stato:
 - valuta gli obiettivi raggiunti negli apprendimenti del triennio;
 - esprime il voto di ammissione all'Esame di stato di ciascun alunno e ciascuna alunna con un voto finale in decimi.

Tale voto sarà frutto di una media aritmetica pesata:

- 70% Media aritmetica valutazione degli apprendimenti dell'anno scolastico in corso espressa anche con i decimali;
- 30% media aritmetica tra le medie del primo e del secondo anno, espressa anche con i decimali.

PROVE D'ESAME

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 definiscono le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. L'esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte relative all'esame di Stato sono:

- 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento

2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche

3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

La **prova scritta di italiano** (DM 741/2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:

1. testo narrativo o descrittivo
2. testo argomentativo
3. comprensione e sintesi di un testo.

Per lo svolgimento della prova di italiano sono riservate 4 ore.

La **prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche** (DM 741/2017, articolo 8) è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. problemi articolati su una o più richieste
2. quesiti a risposta aperta.

Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. Per lo svolgimento della prova di matematica sono previste 3 ore.

La **prova scritta di lingue straniere** (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

1. questionario di comprensione di un testo
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. elaborazione di un dialogo
4. lettera o e-mail personale
5. sintesi di un testo.

Per lo svolgimento delle prove di lingue straniere è prevista un'ora e quarantacinque minuti per l'inglese e un'ora e trenta minuti per la lingua spagnola con una pausa di 15 minuti tra le due prove.

Il **colloquio** (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Il colloquio avrà una durata di massimo **20 minuti (25 minuti per il corso musicale)** compresa la prescrizione delle prove scritte.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica quanto previsto dall'articolo 15 del DM 741/2017.

La commissione d'esame predispone le prove mentre i criteri per la correzione e la valutazione degli elaborati sono indicati nel documento approvato dal Collegio dei Docenti.

Tutte le operazioni connesse all'organizzazione e allo svolgimento dell'esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall'articolo 5 del DM 741/2017.

MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE

1. La **votazione finale** (DM 741/2017, articolo 13) è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.
L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.
2. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017. L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale pari o superiore a sei decimi.
3. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.
4. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni, tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.
5. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo d'istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.
6. La valutazione finale degli alunni con disabilità certificata sarà operata sulla base del Piano Educativo Personalizzato (P.E.I.), al fine di valutare il processo formativo in rapporto alle potenzialità, ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali. Gli alunni potranno svolgere una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del P.E.I., secondo quanto previsto dall'art. 318 del Testo Unico. La sottocommissione potrà eventualmente assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte degli alunni con disabilità (15 minuti in più).
7. Gli alunni con diagnosi specialistica di disturbo specifico di apprendimento (DSA) dovranno sostenere tutte le prove scritte. Essi avranno diritto all'impiego degli strumenti compensativi e misure dispensative, utilizzati nel corso dell'anno scolastico e ritenuti più idonei, oltre che all'eventuale assegnazione di maggior tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove, come indicati nei Piani Didattici Personalizzati (P.D.P.) redatti dai Consigli di Classe e come indicati nella nota ministeriale prot. 26/A del 4 gennaio 2005, nel D.P.R.122 del 22 giugno 2009, art.10, nella Legge n. 170 del 2010 e ribaditi nella circ. n.48 del 31 maggio 2012.
8. Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 non sono previste misure dispensative - peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa - né gli strumenti compensativi di cui alla nota 3 giugno 2014, n. 3587, superata dal nuovo quadro normativo. Tuttavia, la commissione, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli

eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata (nota prot. n. 7885 del 09.05.2018).

ESAME DI STATO PER I CANDIDATI PRIVATISTI

1. I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del DM 741/2017 e sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6 della presente ordinanza.
2. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.
3. L'esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

PROVE STANDARDIZZATE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

1. Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del D.lgs. 62/2017. La partecipazione costituisce requisito di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione.
2. Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

CANDIDATI ASSENTI E SESSIONI SUPPLETIVE

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

COMMISSIONE

È prevista la costituzione di una **Commissione d'esame** per valutare gli alunni in sede di scrutinio la cui composizione è disciplinata dall'articolo 4 del DM n. 741/2017.

La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore.

Nella nota n. 1865 del 2017, il Ministero ha precisato che fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale. Tra le predette discipline vi è anche l'insegnamento della religione cattolica e il docente di alternativa all'IRC.

Il docente di religione, pur facendo parte della commissione, non può interrogare sulla disciplina in quanto, alla luce dell'articolo 309, comma 4, del D.lgs. 297/94, l'IRC non è disciplina d'esame.

Non fanno, invece, parte della commissione i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'ampliamento dell'offerta formativa.

DELIBERA COLLEGALE SUI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ESAME

Il giudizio sintetico finale sarà attribuito dalla sottocommissione in base a quanto stabilito dal DM 741/2017 art. 13 secondo la seguente attribuzione:

- media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio d'esame, senza applicare in questa fase arrotondamenti all'unità superiore o inferiore;
- successivamente si procede a determinare il voto finale che risulta dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove d'esame, arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto dalla sottocommissione in seduta plenaria;
- il voto finale è espresso in decimi e l'esame s'intende superato se il candidato raggiunge una valutazione non inferiore a sei decimi;

- ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi, può essere assegnata la lode con deliberazione assunta all'unanimità dalla Commissione.

PROVE D'ESAME

Le **prove scritte**, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curriculum, sono:

Italiano

Il compito d'italiano verificherà la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli alunni. Le tipologie di prove, previste dal DM n. 741/2017, sono le seguenti:

1. testo narrativo o descrittivo;
2. testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali;
3. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico;

La prova può essere strutturata in più sezioni relative alle tipologie di cui sopra.

Le tracce sul testo narrativo o descrittivo devono indicare: situazione, argomento, scopo e destinatario. Le tracce sul testo argomentativo devono fornire apposite indicazioni di svolgimento.

Le tracce sulla comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico possono richiedere la riformulazione del testo medesimo.

Le tracce devono essere coerenti con il Profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze sulla base delle Indicazioni nazionali.

Nella **valutazione** si terrà conto di:

- Pertinenza alla traccia e alla natura del testo
- Correttezza: ortografia, sintassi, lessico
- Organicità e coerenza
- Presenza di considerazioni e riflessioni personali

Matematica

Gli esercizi proposti saranno finalizzati ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite in diverse aree: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni. Le tipologie di prove, previste dal DM n. 741/2017, sono le seguenti:

- problemi articolati su una o più richieste;
- quesiti a risposta aperta.

La prova scritta di matematica comprenderà quattro quesiti che non comportino soluzioni dipendenti l'una dall'altra, riferiti ad argomenti approfonditi nel triennio, uno dei quesiti deve avere attinenza con attività svolte dagli allievi nel corso del triennio nel campo delle scienze sperimentali. Inoltre:

- nella predisposizione delle tracce si può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale;
- nel caso siano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, in modo da evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova medesima

Nella **valutazione** si terrà conto di:

- conoscenza e applicazione di regole in ambito aritmetico, geometrico ed algebrico
- procedimento risolutivo e correttezza di calcolo
- completezza della risoluzione
- uso dei linguaggi specifici

Lingue straniere

La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

1. questionario di comprensione di un testo
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. elaborazione di un dialogo
4. lettera o e-mail personale
5. sintesi di un testo.

Nella **valutazione** si terrà conto di:

- ~ Comprensione del testo
- ~ Produzione scritta
- ~ Conoscenza/uso strutture linguistiche e grammaticali

Colloquio

Tenendo conto di quanto disposto dal D.M. n. 741/2017, il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell'intera sottocommissione esaminatrice, mirerà ad accertare anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale dell'educazione civica.

MODALITÀ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO D'ESAME

La commissione imposterà il colloquio (DM. 741/2017, art. 10) in modo da consentire una valutazione complessiva del livello raggiunto dall'allievo nelle varie discipline, evitando ogni artificiosa connessione fra gli argomenti e/o la caduta in un repertorio di domande e di risposte su ciascuna disciplina, prive dei necessari organici collegamenti. Il colloquio consentirà, pertanto, di valutare la maturazione globale e il livello di capacità trasversali raggiunto dal candidato partendo da un argomento/macro-tema scelto dall'alunno. È fondamentale che l'alunno riesca a esprimere pienamente e con serenità le competenze complessivamente acquisite.

Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell'intera sottocommissione esaminatrice, avrà una durata di massimo **20 minuti (25 minuti per il corso musicale)** compresa la presa visione delle prove scritte.

Il colloquio è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze trasversali (capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio).

Gli studenti che hanno frequentato le classi ad indirizzo musicale sono chiamati a dimostrare anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio in merito alla pratica esecutiva individuale.

La prova si svilupperà in modo differenziato in base alla conoscenza che la Commissione possiede relativamente al percorso e alla realtà d'apprendimento scolastico dell'allievo, al fine di creare un'atmosfera favorevole alla piena espressione delle abilità e delle capacità del candidato, per limitare gli effetti negativi dei condizionamenti emozionali che potrebbero influire sulla stessa esperienza d'esame. Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi.

Valutazione

La sottocommissione procederà con una valutazione dello studente tenendo conto dei criteri, approvati dal Collegio dei Docenti, di seguito riportati:

1. Capacità di argomentazione,
2. Risoluzione di problemi
3. Pensiero critico e riflessivo

4. Collegamento tra le varie discipline di studio
5. Competenze in educazione civica
6. Competenze in strumento musicale (solo per le classi a indirizzo musicale)

Il voto del colloquio Prova d'Esame (con decimali) deriverà dalla media delle valutazioni degli indicatori espresse a maggioranza/unanimità dalla sottocommissione.

TABELLA DESCRITTORI DEL COLLOQUIO ORALE

Per quanto riguarda la valutazione del colloquio orale, si procederà alla formulazione di giudizi secondo la griglia qui di seguito descritta:

NOME DELL'ALUNNO

Il colloquio pluridisciplinare è stato valutato con un voto in decimi pari a:

(trascrivere il voto del colloquio in decimi)

CRITERI DI VALUTAZIONE	DESCRITTORI VOTO	
Capacità di argomentazione	Argomenta con sicurezza, usa un linguaggio appropriato; espone in modo chiaro, autonomo ed esaustivo; utilizza codici verbali e non verbali a supporto delle sue argomentazioni (immagini, video, fonti, ecc.); la conoscenza degli argomenti è approfondita	10
	Argomenta con sicurezza, usa un linguaggio appropriato; espone in modo chiaro e autonomo; utilizza codici verbali e non verbali a supporto delle sue argomentazioni (immagini, video, fonti, ecc.); la conoscenza degli argomenti è completa	9
	Argomenta con qualche incertezza; usa un linguaggio appropriato; espone in modo chiaro e autonomo; la conoscenza degli argomenti è abbastanza completa	8
	Argomenta con qualche incertezza; usa un linguaggio semplice, espone in modo non sempre chiaro; la conoscenza degli argomenti è mnemonica	7
	Argomenta con incertezza; usa un linguaggio essenziale; la conoscenza degli argomenti è molto lacunosa	6
	Argomenta solo se sollecitato; usa un linguaggio non sempre appropriato, la conoscenza degli argomenti è essenziale	5
	Usa un linguaggio non appropriato; l'esposizione è difficoltosa per mancanza di conoscenze	4
Risoluzione di problemi	Si pone in modo problematico rispetto alle situazioni; cerca soluzioni utilizzando con efficacia le proprie conoscenze	10
	Si pone in modo problematico rispetto alle situazioni; cerca soluzioni utilizzando le proprie conoscenze	9
	Si pone in modo problematico rispetto alle situazioni note, cerca soluzioni in situazioni note	8
	Si pone domande in situazioni semplici e cerca soluzioni	7
	Si pone semplici domande e cerca soluzioni dietro la sollecitazione dell'insegnante	6
	Si pone semplici domande con la guida dell'insegnante	5
	Non si pone domande neanche se sollecitato	4

Pensiero critico e riflessivo	Individua le relazioni logiche tra gli argomenti; sa classificare le informazioni in modo gerarchico; esprime valutazioni personali motivate; rielabora in modo personale e originale le conoscenze acquisite	10
	Individua le relazioni logiche tra gli argomenti; sa classificare le informazioni in modo gerarchico; esprime valutazioni personali;	9
	rielabora in modo personale le conoscenze acquisite; individua relazioni tra gli argomenti; propone valutazioni personali; rielabora in modo personale conoscenze non complesse	8
	Individua alcune relazioni logiche tra gli argomenti; propone alcune valutazioni personali se sollecitato; rielabora le conoscenze in modo generico	7
	Propone alcune semplici valutazioni personali se sollecitato; rielabora le conoscenze in modo mnemonico	6
	Esprime valutazioni personali solo se sollecitato, rielabora in modo frammentario	5
	Non esprime valutazioni personali, rielabora in modo errato	4
Collegamento tra le varie discipline di studio	Collega le discipline in modo autonomo, organico, originale e significativo	10
	Collega le discipline in modo autonomo, organico e significativo	9
	Collega la maggior parte delle discipline in modo autonomo e semplice	8
	Collega alcune discipline in modo autonomo e semplice	7
	Collega alcune discipline con la guida dell'insegnante	6
	Possiede conoscenze sufficienti per effettuare collegamenti tra le discipline	5
	Non possiede conoscenze sufficienti per effettuare collegamenti tra le discipline	4
Livello competenze in educazione civica	avanzato	10
	molto buono	9
	buono	8
	intermedio	7
	di base	6
	scarso	5/4
	Livello competenze in strumento musicale	avanzato
molto buono		9
buono		8
intermedio		7
di base		6
scarso		5/4
VOTO FINALE DELLA PROVA DI ESAME: con i decimali		

ATTRIBUZIONE VOTO FINALE

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017. L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

“Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria” art. 13 DM 741/2017.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA LODE

La commissione può (su proposta formulata all'unanimità dalla sottocommissione) e con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

L'attribuzione della lode deve rispondere ad un criterio di eccellenza e avverrà sulla base dei seguenti criteri deliberati dal Collegio dei docenti:

- essere stati ammessi con 10/10
- aver riportato la votazione di 10/10 in ciascuna prova scritta e la votazione di 10/10 nel colloquio orale;
- aver riportato un giudizio non inferiore a **DISTINTO** nel comportamento nei primi due anni del percorso scolastico;
- aver riportato un giudizio non inferiore a **OTTIMO** nel comportamento nel terzo anno del percorso scolastico.

Ciascuna Sottocommissione, in sede di scrutinio ed all'unanimità, propone l'attribuzione della lode ai candidati che sono risultati in possesso dei requisiti deliberati. In sede di Ratifica Finale, i vice Presidenti delle Sottocommissioni proponenti la lode, relazionano sui candidati, sulle motivazioni alla base della proposta e sui meriti del candidato. La lode sarà attribuita se approvata all'unanimità dalla commissione.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Ai candidati interni che superano l'esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale 742/2017 (Allegato B) e consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Il documento di **certificazione delle competenze**, rilasciato al termine della Scuola Secondaria di I grado sarà redatto, secondo i modelli nazionali, dal Consiglio di Classe durante lo scrutinio finale.

Il modello suddetto sarà integrato, per gli alunni che svolgono le prove nazionali standardizzate, da due sezioni predisposte e redatte da INVALSI:

- una sezione che descrive i livelli conseguiti dall'alunno/a nelle prove nazionali di italiano e matematica;
- un'altra sezione che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale.

Le competenze certificate riguarderanno:

1. Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione
2. Comunicazione nelle lingue straniere
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
4. Competenze digitali
5. Imparare ad imparare
6. Competenze sociali e civiche
7. Spirito di iniziativa
8. Consapevolezza ed espressione culturale

Per **ciascuna competenza** verrà indicato il livello raggiunto secondo i seguenti indicatori:

- A. Avanzato** L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
- B. Intermedio** L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
- C. Base** L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
- D. Iniziale** L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

Per gli **alunni con disabilità**, l'articolo 4, comma 5, del DM 742/2017, prevede che il modello nazionale possa essere accompagnato, laddove necessario, da una **nota esplicativa** che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. Le note esplicative riguardano:

- la scelta delle competenze effettivamente certificabili, nel caso di una progettazione didattica in cui gli interventi sul percorso curricolare presuppongano un eventuale esonero da alcune discipline che concorrono allo sviluppo di specifiche competenze;
- la personalizzazione dei descrittori previsti per ciascuna competenza, selezionando e/o modificando quelli che siano stati effettivamente considerati ai fini del raggiungimento della stessa;
- la personalizzazione dei giudizi descrittivi dei livelli, al fine di delineare con chiarezza il livello raggiunto per ciascuna competenza.

Nel caso in cui il modello di certificazione ufficiale risulti assolutamente incompatibile con il PEI, lo stesso (modello) potrà essere lasciato in bianco, motivando la scelta nelle annotazioni e definendo lì i livelli di competenza effettivamente rilevabili.

In tale circostanza, il documento di **certificazione delle competenze** rilasciato al termine della Scuola Secondaria di I grado sarà compilato dal CdC considerando i seguenti ambiti che sottendono più competenze chiave:

- Ambito dei Linguaggi, dell'espressività e della dimensione spazio – temporale (Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione; Comunicazione nelle lingue straniere; Consapevolezza ed espressione culturale)
- Ambito scientifico e tecnologico (Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; Competenze digitali)
- Ambito della socialità, della relazione e delle autonomie di vita (Imparare ad imparare; Competenze sociali e civiche; Spirito di iniziativa)

Per **ciascuna competenza** verrà indicato il livello raggiunto secondo i seguenti indicatori:

- A. Avanzato** L'alunno/a è autonomo/a e opera anche in contesti nuovi.
- B. Intermedio** L'alunno/a è autonomo/a e opera in contesti noti.
- C. Base** L'alunno/a è parzialmente autonomo/a e opera in contesti noti.
- D. Iniziale** L'alunno/a guidato/a opera in contesti noti.

NOTA ESPLICATIVA DELLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL CICLO DI STUDI

ai sensi dell'art. 4 DM 742/17 e delle Linee Guida per la Certificazione delle Competenze di cui alla nota MIUR n. 312 del 9/01/2018

Con la seguente nota esplicativa si indicano i descrittori in base ai quali sono state valutate le competenze per l'alunno _____

nato a _____ anno scolastico ___ / ___ classe ___ sez. _____

AMBITO	COMPETENZE CHIAVE EUROPEE	LIVELLO	DESCRIZIONE DEL LIVELLO delle competenze chiave
Ambito dei Linguaggi, dell'espressività e della dimensione spazio - temporale	Comunicazione nella madrelingua		
	Comunicazione nelle lingue straniere		
	Consapevolezza ed espressione culturale		
Ambito scientifico e tecnologico	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia		
	Competenze digitali		
Ambito della socialità, della relazione e delle autonomie di vita	Imparare ad imparare		
	Competenze sociali e civiche		
	Spirito di iniziativa		

LEGENDA

Ambito: dimensione che sottende più competenze chiave europee.

Livello: riportare esattamente il livello (A-B-C-D) attribuito nella certificazione delle competenze.

Descrizione: declinare il livello attribuito a ciascuna competenza chiave

LIVELLO D	LIVELLO C	LIVELLO B	LIVELLO A
Guidato/a, opera in contesti noti.	Parzialmente autonomo/a, opera in contesti noti.	Autonomo/a, opera in contesti noti.	Autonomo/a, opera anche in contesti nuovi.

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA FAMIGLIA

Alla conclusione del percorso verrà rilasciata e resa disponibile, con comunicazione di modalità e tempistiche tramite registro elettronico, la seguente documentazione:

1. documento di valutazione;
2. certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico.

Il certificato provvisorio di diploma della Scuola Secondaria di I grado sarà inviato d'ufficio alle scuole di secondo grado.